

TAR CAMPANIA NAPOLI - SEZIONE VIII - Sentenza 6/4/2018 n. 2244

Pres. Caso, est. Giansante

Decisum: sulla legittimità dell'ordinanza di chiusura di un'attività commerciale emessa sulla scorta della revoca del certificato di agibilità dei locali in cui si svolge l'attività.

1. Commercio – Ordinanza di chiusura di un'attività commerciale – Motivazione – Revoca del certificato di agibilità – Ipotesi - Difformità delle opere dal titolo edilizio – Illegittimità – Ragioni.

2. Commercio – Revoca del certificato di agibilità di un locale commerciale – Illegittimità per sproporzionalità – Conseguenza – Illegittimità derivata della successiva ordinanza di chiusura dell'attività commerciale.

1. Se è pur vero che il legittimo esercizio di un'attività commerciale è ancorato, sia in sede di rilascio del relativo titolo autorizzatorio, sia per l'intera durata del suo svolgimento, alla disponibilità giuridica e alla regolarità urbanistico-edilizia dei locali in cui essa viene posta in essere, tuttavia al tempo stesso non può sanzionarsi con l'ordine di chiusura dell'intero esercizio il fatto che quest'ultimo si svolga, per una limitata parte, in locali realizzati in assenza di titolo edilizio (e paesistico, ove l'area interessata sia soggetta a vincolo), rivelandosi tale ordine eccessivo e perciò viziato sotto il denunciato profilo dell'eccesso di potere, ben potendo l'Amministrazione, nell'esercizio del potere sanzionatorio e tenuto debitamente conto del contemperamento tra l'interesse pubblico alla repressione degli abusi e l'interesse privato sotteso all'esplicazione di un'attività imprenditoriale, limitare la misura alla sola parte del locale non autorizzata sotto il profilo edilizio. (1)

2. Deve ritenersi affetta da illegittimità derivata l'ordinanza di chiusura di un'attività commerciale emessa sulla scorta dell'intervenuta revoca del certificato di agibilità rilasciato all'impresa, a sua volta revocato in ragione del carattere parzialmente abusivo dei locali, laddove tale provvedimento si palesa sproporzionato in relazione all'abusività soltanto parziale dell'immobile.

(1) cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. III, 20/11/2012 n. 4637; Idem, 21/12/2012 n. 5326.

Pubblicato il 06/04/2018

N. 02244/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02163/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2163 del 2017, proposto da Antonio Di Caprio, in proprio e nella qualità di titolare della Ditta Individuale Macelleria Minimarket, rappresentato e difeso dagli avv.ti Eduardo Romano e Alessandro Romano, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Carlo Maria Iaccarino in Napoli, via S. Pasquale a Chiaia, n. 55 e con domicilio digitale presso la p.e.c. del primo avvocato: eduardo.romano@avvocatismcv.com;

contro

Comune di Trentola Ducenta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Erik Furno, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, via Cesario Console, n. 3 e con domicilio digitale presso la p.e.c. dell'avvocato: erik.furno@ordineavvocatita.it;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

di: "a) Ordinanza a firma del Responsabile dell'Area delle Attività Produttive del Comune di Trentola Ducenta prot. n. 164/2017 del 04.05.2017, notificata in pari data, con la quale gli è stata intimata la chiusura dell'attività commerciale esercitata entro e non oltre giorni cinque dalla notificazione del provvedimento; b) tutti gli atti ed i provvedimenti preordinati, connessi e consequenziali, tra i quali, precipuamente e per quanto occorra: b1) la revoca del certificato di agibilità dei locali ove viene esercitata l'attività di macelleria e minimarket, disposta con atto a firma del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Trentola Ducenta in data 11.04.2017, prot. n. 4591, nei confronti del proprietario dei locali suddetti, Sig.

Alfonso Di Caprio; b2) l'Ingiunzione per la demolizione di opere edilizie, n. 263 del 15.12.2016, eseguite dal proprietario Sig. Alfonso Di Caprio in difformità dal Permesso di Costruire n. 71/2009, a firma del Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Trentola Ducenta, mercè la quale gli è stato ordinato il ripristino integrale della situazione dei luoghi al pian terreno in conformità al titolo abilitativo ed in relazione al manufatto edificato alla via Bovaro in Trentola Ducenta (CE).”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trentola Ducenta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2018 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



DE IUSTITIA
RIVISTA
FATTO e DIRITTO

Antonio Di Caprio espone in fatto di essere titolare dal 2012 di una piccola attività commerciale di macelleria e vendita di prodotti alimentari (minimarket), ubicata, con decorrenza dal marzo 2013, nei locali al pian terreno di un immobile di proprietà di Alfonso Di Caprio, in Trentola Ducenta, alla Via Bovaro.

Per tale locale, in data 12 maggio 2011, veniva rilasciato il certificato di agibilità, essendo esso conforme al titolo edilizio di riferimento (permesso di costruire n. 71/2009).

A seguito di successivo sopralluogo da parte di tecnici incaricati dal Comune di Trentola Ducenta veniva riscontrata la realizzazione di opere edilizie in difformità al suddetto permesso di costruire; con ordinanza n. 263 del 15 dicembre 2016, veniva disposta la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, oggetto di impugnazione dinanzi a questo T.A.R. da parte del destinatario.

Con provvedimento dell'U.T.C. prot. n. 4591 dell'11 aprile 2017 veniva revocato nei confronti di Alfonso Di Caprio il certificato di agibilità e, con successiva ordinanza prot. n. 164 del 4 maggio 2017, veniva intimata ad Antonio Di Caprio la chiusura dell'attività commerciale esercitata nei locali *de quibus*; per l'esercizio di tale attività l'odierno ricorrente in data 14 marzo 2013 aveva presentato al Comune di Trentola Ducenta la S.C.I.A. assunta al protocollo comunale n. 3108. Parte ricorrente rappresenta altresì di aver presentato richiesta di rilascio di Permesso di Costruire in sanatoria prot. n. 3147 del 14 marzo 2017.

Con il presente ricorso, ritualmente notificato in data 24 maggio 2017 e depositato in data 25 maggio 2017, Antonio Di Caprio, in proprio e nella qualità di titolare della Ditta Individuale Macelleria Minimarket, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza del Comune di Trentola Ducenta prot. n. 164/2017 del 4 maggio 2017, notificata in pari data, con la quale gli è stata intimata la chiusura dell'attività commerciale esercitata, entro e non oltre giorni cinque dalla notificazione del provvedimento, nonché di tutti gli atti ed i provvedimenti preordinati, connessi e consequenziali, tra i quali, precipuamente e per quanto occorra: b1) la revoca del certificato di agibilità dei locali ove viene esercitata l'attività di macelleria e minimarket, prot. n. 4591 dell'11 aprile 2017, disposta nei confronti del proprietario dei locali suddetti, Alfonso Di Caprio; b2) l'ingiunzione per la demolizione di opere edilizie, n. 263 del 15 dicembre 2016, eseguite dal proprietario Alfonso Di Caprio in difformità dal Permesso di Costruire n. 71/2009, con la quale gli è stato ordinato il ripristino integrale della situazione dei luoghi al pian terreno in conformità al titolo abilitativo ed in relazione al manufatto edificato alla via Bovaro in Trentola Ducenta.

A sostegno del gravame parte ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

I Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 19 della legge n. 241/1990, violazione del giusto procedimento, violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della

Costituzione, difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, carenza ed erroneità nei presupposti, illogicità manifesta, eccesso di potere, sviamento.

In riferimento all'atto impugnato in via principale, ovvero all'ordinanza di chiusura dell'esercizio commerciale, il Di Caprio lamenta l'irritualità della sanzione irrogata (chiusura immediata).

Premesso che la cessazione dell'attività risulta essere stata disposta unicamente sulla base della revoca integrale del certificato di agibilità dei locali ove è esercitata l'attività stessa, a cagione di alcune difformità poste in essere dal proprietario successivamente al conseguimento (2011) del certificato di agibilità, poi revocato, sostiene che, nel caso di specie, mancherebbe la doverosa apertura di un procedimento di secondo grado, accompagnata da rituale comunicazione di avvio del procedimento *ex art.7* della legge n. 241/1990, e finalizzato alla revoca dell'autorizzazione formatasi per *silentium* (S.C.I.A. commerciale per inizio attività prot. n. 3108 del 14.03.2013, richiamata in premessa alla Ordinanza di chiusura). Il provvedimento impugnato sarebbe inoltre viziato per palese deficit motivazionale, in quanto del tutto asetticamente porrebbe a sostegno della disposta chiusura la revoca del certificato di agibilità, senza alcun riferimento ad aspetti di natura commerciale e/o sanitaria.

II Ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 19 e 21 nonies della legge n. 241/1990, violazione del giusto procedimento, violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, carenza ed erroneità nei presupposti, illogicità manifesta, eccesso di potere, sviamento, in quanto il provvedimento impugnato sarebbe altresì illegittimo per violazione della normativa in materia di segnalazione certificata di inizio attività.

Ad avviso di parte ricorrente, considerato che l'attività commerciale per cui è causa risulta avviata oltre quattro anni or sono, ovvero dal 14 marzo 2013, tale consolidamento temporale ed il connesso spirare dei 60 giorni previsti dalla prefata

normativa (al maggio 2013), avrebbe precluso all'ente di intervenire con provvedimenti inibitori non "qualificati", ma avrebbe comportato l'obbligo di intervenire solo in presenza delle condizioni dell'art. 21-nonies. Di contro l'ordinanza oggetto di impugnazione sarebbe stata adottata in assenza di una doverosa considerazione dell'intervenuto affidamento dell'istante e senza alcun riferimento ad esigenze di pubblico interesse.

III Ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 19 e 21 nonies della legge n. 241/1990, violazione del giusto procedimento, violazione e falsa applicazione dei principi generali di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, illogicità manifesta, eccesso di potere, sviamento.

Gli atti posti in essere del Comune resistente sarebbero in ogni caso illegittimi per la violazione della normativa richiamata in epigrafe; l'ente resistente avrebbe impiegato oltre quattro anni per addivenire alla verifica della situazione dei luoghi (parzialmente alterata dal proprietario) e con essa alla revoca del certificato di agibilità (del 2011). Una azione celere, tenuto conto che la situazione dei luoghi tale era già all'avvio (2013) dell'attività commerciale di macelleria e minimarket, certamente avrebbe evitato il consolidarsi di una situazione di affidamento oggi difficilmente rimuovibile senza l'ingiustificato suo sacrificio.

IV Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e degli artt. 7, 10 e 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1, eccesso di potere, carenza assoluta di presupposti, sviamento per l'irritualità dell'atto adottato anche alla luce delle sopra richiamate disposizioni normative.

Ciò in quanto l'applicazione della sanzione della chiusura immediata sarebbe prevista dalla normativa statale unicamente per la ipotesi di "esercizio abusivo dell'attività", mentre per tutte le altre violazioni che incidono sui requisiti o sulle modalità di esercizio sarebbe prevista, secondo le fattispecie, la sospensione dell'attività e, solo

in caso di recidiva, la revoca dell'autorizzazione e contestuale chiusura. Né soccorrerebbe, in senso contrario, la normativa regionale in materia di commercio, di cui alla L.R. n. 1/2014, che egualmente non prevederebbe l'ipotesi di chiusura dell'esercizio commerciale per il caso di (sopravvenuta) carenza del certificato di agibilità. L'art. 57, infatti, rubricato "Sanzioni", prevede la immediata chiusura dell'esercizio commerciale solo se lo stesso è stato avviato in carenza assoluta di titolo abilitativo (*id est* in assenza di S.C.I.A. commerciale), ovvero per i casi, tutt'affatto diversi da quello di specie, di carenza dei requisiti morali o professionali in capo al titolare, od ancora per l'ipotesi di protratta sospensione dell'attività per oltre un anno.

V In riferimento al provvedimento di revoca del certificato di agibilità, che ha costituito, come detto, l'unico presupposto fondante l'ordinanza di chiusura dell'attività del ricorrente, parte ricorrente deduce la sua illegittimità per violazione e falsa applicazione dei principi generali di buon andamento, imparzialità e proporzionalità dell'azione della p.a., eccesso di potere, carenza di presupposti, sviamento, violazione e falsa applicazione dell'art. 24 del dP.R. n. 380/2001.

Parte ricorrente deduce che il 95% circa delle superfici destinate alla macelleria e minimarket risultano tutt'oggi ed in continuità destinate all'esercizio commerciale *de quo*, senza che i presupposti ne siano mutati. L'ente, invece, sarebbe stato tenuto ad adottare provvedimenti di tipo sanzionatorio, fosse anche incidenti sulla efficacia del precedente certificato di agibilità, solo nei limiti strettamente necessari e con il minor sacrificio possibile dei privati (proprietario, prima, e titolare dell'attività commerciale, a seguire), dunque veicolando la sua attenzione ed il suo potere dispositivo solo con riferimento al sub 7 (cat. A/2), ex 2, evitando di andare ad incidere, senza reale motivo di interesse pubblico, anche sulla porzione dell'opera rimasta coerente con il titolo edilizio del 2009.

Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Trentola Ducenta, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone, pertanto, il rigetto.

Con ordinanza n. 916 del 22 giugno 2017 questa Sezione ha respinto l'istanza cautelare *“Considerato che, come già rilevato da questo Tribunale (v. Sez. III, 13 gennaio 2016 n. 141), la regolarità urbanistico-edilizia dell'immobile è prescritta per ogni attività commerciale, sicché la mancanza dell'agibilità impone alla pubblica Amministrazione di inibire la prosecuzione dell'attività non conforme;”*.

Con ordinanza n. 3425 del 31 agosto 2017 la V Sezione del Consiglio di Stato, in riforma della suddetta ordinanza, ha accolto l'istanza cautelare in primo grado *“Ritenuto che risulta pendente la domanda di concessione in sanatoria presentata dall'appellante e che allo stato non vi è prova che gli abusi riscontrati incidano sull'agibilità dei locali in cui si svolge l'attività commerciale; Considerato, sul piano del periculum in mora, che è allo stato prevalente l'esigenza di evitare l'immediata chiusura dell'esercizio commerciale, fermo restando l'obbligo per il Comune di adottare le opportune e proporzionali misure cautelari che dovessero risultare necessarie per prevenire il pericolo di eventuali danni a cose o persone;”*; il Giudice d'Appello ha altresì ordinato la trasmissione della stessa ordinanza a questo TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a..

Il Comune di Trentola Ducenta ha prodotto una memoria per l'udienza di discussione e parte ricorrente ha depositato ulteriore documentazione, tra cui lo stralcio della S.C.I.A. commerciale per inizio attività prot. n. 3108 del 14 marzo 2013 ed il rilievo planimetrico allegato alla richiesta di agibilità - dichiarazione sostitutiva del certificato di agibilità assunto al protocollo comunale del Comune di Trentola Ducenta n. 220 del 27 giugno 2013, unitamente alla relativa relazione tecnica.

All'udienza pubblica del 25 gennaio 2018 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

Il ricorso è fondato e, in quanto tale, va accolto, per quanto di ragione di parte ricorrente.

Coglie nel segno il quinto motivo di ricorso con il quale il Di Caprio, premesso che l'unico presupposto fondante l'ordinanza di chiusura dell'attività del ricorrente è costituito dal provvedimento di revoca del certificato di agibilità, ha dedotto, tra l'altro, la violazione del principio di proporzionalità dell'azione della p.a..

Ad avviso di parte ricorrente la revoca totale del certificato di agibilità rilasciato nel 2011 avrebbe illegittimamente sanzionato *de facto* anche quella porzione dell'opera che non è stata interessata dalla modifica di destinazione d'uso e che continua ritualmente ad assolvere la sua funzione di tipo commerciale, per come era stata assentita, ovvero quella utilizzata da egli ricorrente per la sua attività di Macelleria e Minimarket.

Al riguardo il Collegio, concordando con la giurisprudenza di questo Tribunale, ritiene che, se è pur vero che il legittimo esercizio di un'attività commerciale è ancorato, sia in sede di rilascio del relativo titolo autorizzatorio, sia per l'intera durata del suo svolgimento, alla disponibilità giuridica e alla regolarità urbanistico-edilizia dei locali in cui essa viene posta in essere, tuttavia al tempo stesso non può sanzionarsi con l'ordine di chiusura dell'intero esercizio il fatto che quest'ultimo si svolga, per una limitata parte, in locali realizzati in assenza di titolo edilizio (e paesistico, ove l'area interessata sia soggetta a vincolo), rivelandosi tale ordine eccessivo e perciò viziato sotto il denunciato profilo dell'eccesso di potere. Appare, infatti, contrario a criteri di ragionevolezza - e perciò sintomatico di sviamento dell'azione amministrativa - inibire per intero l'esercizio di un'attività commerciale quando soltanto una parte dei locali in cui essa è svolta non è in regola con la normativa edilizia, ben potendo l'Amministrazione, nell'esercizio del potere sanzionatorio e tenuto debitamente conto del temperamento tra l'interesse pubblico alla repressione degli abusi e l'interesse privato sotteso all'esplicazione di un'attività imprenditoriale, ove materialmente possibile e accertata la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari per la restante parte, limitare la misura alla sola parte del

locale non autorizzata sotto il profilo edilizio. Il principio di proporzionalità esige infatti che l'interesse pubblico venga perseguito incidendo nella misura strettamente necessaria le posizioni giuridiche dei privati, tanto più ove le stesse originino da precedenti provvedimenti ampliativi dell'amministrazione che debbano essere rimossi per perseguire l'interesse pubblico (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, n. 4637 del 20 novembre 2012, 21 dicembre 2012, n. 5326).

Passando ad analizzare la fattispecie oggetto di gravame, occorre rilevare che, come prospettato da parte ricorrente, il provvedimento di cessazione dell'attività è stato adottato unicamente sul presupposto provvedimento di revoca, prot. n. 4591 dell'11 aprile 2017, del certificato di agibilità rilasciato al proprietario dell'immobile, Di Caprio Alfonso, in data 15 febbraio 2011.

A sua volta il provvedimento di revoca è stato adottato quale atto consequenziale dell'ordinanza di demolizione prot. n. 263 del 15 dicembre 2016, oggetto di impugnazione con separato ricorso, con la quale è stata contestata al medesimo Di Caprio Alfonso, proprietario dell'immobile, la realizzazione delle “opere edilizie in difformità dal PDC 71/09 rilasciato in data 23/06/2009, della seguente natura e consistenza:

1) l'unità posta a piano terra, destinata ad attività commerciale risulta modificata, prospetticamente, lungo i lati est ed ovest, dove in luogo di alcuni balconi, sono stati realizzati delle superfici utili e volumi; 2) E' stata accertata la presenza di una abitazione scaturita dalla fusione del locale tecnico con una parte del locale destinato ad attività commerciale. La predetta abitazione ha una superficie di mq. 127,45 e di mc. 376,00; 3) lungo il lato nord sono presenti n. 2 scalini non previsti in concessione;”.

Al riguardo, considerato che solo una parte del locale destinato ad attività commerciale risulta abusiva e, specificatamente, quella destinata a residenza in luogo della destinazione commerciale, deve ritenersi che l'amministrazione comunale resistente non potesse revocare il certificato di agibilità – atteso che la ragione della

revoca consiste nell'abusività edilizia – per la parte dell'area stessa conforme alla disciplina urbanistica ed al titolo edilizio pregresso.

Peraltro parte ricorrente ha dichiarato, senza essere smentita da parte resistente, che è stata presentata richiesta di rilascio di permesso di costruire in sanatoria, prot. n. 3147 del 14 marzo 2017, e, quindi, prima dell'adozione sia del provvedimento di cessazione dell'attività (4 maggio 2017) che di quello di revoca del certificato di agibilità (11 aprile 2017) dalla cui allegata documentazione tecnico-grafica si evince con chiarezza quali siano le superfici (tutt'oggi ed in continuità) destinate all'esercizio commerciale di vendita di carni e prodotti alimentari (sub 6, cat. C/1) e quali, invece, quelle destinate ad abitazione (sub 7, cat. A/2).

Per le medesime ragioni non poteva essere ordinata la chiusura dell'attività commerciale relativamente all'intera struttura, a fronte di un'abusività soltanto parziale dell'immobile, la quale rende sproporzionata l'inibizione totale dell'attività stessa, per illegittimità derivata.

Deve, pertanto, ritenersi illegittima la revoca del certificato di agibilità al pari dell'ordine di chiusura dell'attività commerciale, anche per la porzione di superficie non abusiva.

Conclusivamente, per i su esposti motivi, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, devono essere annullati il provvedimento dell'U.T.C. prot. n. 4591 dell'11 aprile 2017 di revoca del certificato di agibilità e l'ordinanza prot. n. 164 del 4 maggio 2017 di chiusura dell'attività commerciale, adottati dal Comune di Trentola Ducenta, limitatamente a quanto di ragione di parte ricorrente.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, *ex plurimis*, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez.

V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Quanto alle spese, si ritiene che sussistano ragioni legate alla peculiarità della vicenda che ne giustificano la compensazione integrale tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento dell'U.T.C. prot. n. 4591 dell'11 aprile 2017 di revoca del certificato di agibilità e l'ordinanza prot. n. 164 del 4 maggio 2017 di chiusura dell'attività commerciale, adottati dal Comune di Trentola Ducenta, per quanto di ragione di parte ricorrente, nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate, ma con la rifusione al ricorrente del contributo unificato, ove dovuto e versato (con onere a carico del Comune di Trentola Ducenta).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente

Michelangelo Maria Liguori, Consigliere

Rosalba Giansante, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Rosalba Giansante

IL PRESIDENTE
Italo Caso

IL SEGRETARIO



DE IUSTITIA
RIVISTA GIURIDICA